Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

RELAZIONE

Oggetto: **DM 13 marzo 2013 - direttiva del Ministro di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie, nonché di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria.**

A seguito dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, sta diventando sempre più frequente il caso in cui presso impianti di vendita carburanti siano installati distributori di carburanti approvati sia secondo la precitata normativa comunitaria, sia secondo la normativa nazionale associati ad apparecchiature ausiliarie (self service) muniti di un certificato di valutazione o di prova rilasciato da un organismo notificato ai sensi della precitata direttiva MID.

Tale circostanza ha fatto emergere problemi applicativi in fase di controllo per i quali si è ritenuto necessario ed urgente intervenire mediante l'adozione di un'apposita direttiva ministeriale con lo scopo di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure da seguire per le operazioni di verificazione.

Il provvedimento adottato, inoltre, al fine di non configurare oneri indebiti per i fabbricanti di strumenti di misura conformi alla sola normativa nazionale e duplicazioni di controlli per gli utenti metrici, introduce elementi di armonizzazione e semplificazione.

Nella predisposizione della direttiva, che completa il quadro delle disposizioni in materia di associazione di apparecchiature ausiliarie con distributori di carburanti iniziato con la direttiva del Ministro 14 ottobre 2011, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, Direzione generale imprese e industria con nota 9 giugno 2011, sull'associazione di distributori di carburante con apparecchiature ausiliarie e, per quanto possibile, delle osservazioni e indicazioni fornite al riguardo da Unioncamere, dall'Agenzia delle Dogane, dall'Unione Petrolifera e dalle Associazioni dei fabbricanti di strumenti di misura nel corso di incontri tenuti presso questa Direzione generale.

Le modifiche apportate con il DM 13 marzo 2013 alla disciplina nazionale in materia, per loro natura prevalentemente procedimentale non sono state ritenute tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari come previsto dall'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il provvedimento, firmato dal Ministro Passera lo scorso 14 marzo 2013 e registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013, presenta alcuni elementi innovativi rispetto all'attuale normativa e in particolare:

- il collegamento dell'apparecchiatura ausiliaria ai distributori di carburanti nazionali in servizio viene eseguito da un fabbricante metrico che, dopo aver accertato il corretto funzionamento dell'associazione, compila il libretto metrologico del distributore di carburante MID e la lista di controllo (checklist) (art. 4, commi 1 e 3);
- il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale per il distributore di carburante fornisce dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati dai distributori di carburanti per il colloquio con l'apparecchiatura ausiliaria (Art. 4, comma 5);
- le targhe con le iscrizioni regolamentari che i fabbricanti applicano sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo (art. 5, comma 3);
- i fabbricanti di distributori di carburanti non sono più tenuti a depositare il software presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico in caso di modifiche per personalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti (art.6, comma 1, lettera a);
- il sistema self service, pur continuando ad essere oggetto di approvazione nazionale in quanto tale e in quanto parte di un sistema di misura, analogamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, è esonerato dall'esecuzione della verificazione periodica e dalla legalizzazione (art.6, comma 1, lettera b);
- i sistemi self service conformi alla direttiva comunitaria, possono essere associati anche ai distributori stradali di metano (CNG) (art.6, comma 1, lettera e);
- i laboratori che hanno i requisiti per eseguire la verificazione periodica sui distributori MID, al fine di semplificare ed evitare duplicazioni di controlli a carico delle imprese, possono eseguire la medesima verifica anche sui distributori di carburanti nazionali dopo aver presentato un semplice richiesta del laboratorio interessato alla camera di commercio competente e senza ulteriori oneri (art.6, comma 1, lettera f).

Nel dettaglio la direttiva consta di 7 articoli e di 2 allegati che si illustrano brevemente.

Art. 1
Definisce il campo di applicazione del provvedimento.

Art. 2
Riporta le definizioni esplicative della terminologia del testo.

Art. 3
Stabilisce che le disposizioni e le procedure finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione sono riportate nell'allegato I.

Art. 4
Detta disposizioni riguardo all'associazione dell'apparecchiatura ausiliaria con i distributori ed in particolare alle procedure che i fabbricanti titolari dell'approvazione dei distributori di carburanti nazionali e quelli incaricati del collegamento devono seguire.

Art. 5
Disciplina le iscrizioni da riportare sulle apparecchiature ausiliarie e sui distributori prevedendo che esse possano essere realizzate in modo tale che la loro rimozione comporti la distruzione o comunque l'impossibilità di un ulteriore utilizzo.

Art. 6
Armonizza e semplifica le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti nazionali di distributori di carburanti con quelli previsti per i fabbricanti europei della stessa tipologia di strumenti di misura, sia per quanto riguarda i documenti da presentare e sia per i marchi e sigilli da apporre sugli strumenti stessi. Inoltre, al fine di evitare la presenza di due apparecchiature self service analoghe presso il medesimo punto vendita carburanti, i SSD possono essere associati anche ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli. Infine, per eliminare la duplicazione di organismi competenti ad eseguire i controlli sui distributori di carburanti, ai laboratori abilitati da Unioncamere (in origine mediante autorizzazione espressa e attualmente in relazione alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ad operare sugli strumenti conformi alla direttiva comunitaria, viene data la possibilità ad operare anche sulla stessa tipologia di strumenti soggetti alla normativa nazionale, a semplice richiesta da presentare alla Camera di commercio competente e senza ulteriori oneri.

Art. 7
Disciplina le procedure da seguire per la verifica degli strumenti già in servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva e riporta la data fissata dalla direttiva MID oltre la quale non sarà più possibile mettere in commercio strumenti conformi alla normativa nazionale

Allegato I
Descrive le procedure per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie e le prove metrologiche da effettuare.

Allegato II
Riporta un modello di lista di controllo (checklist) da compilare a seguito dell'accertamento di quanto previsto all'allegato I**.**